



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

COMUNE DI PALMI

INDICE

CAPO I - Istituzione e funzioni del Consiglio Tributario

- Articolo 1 - Istituzione del Consiglio Tributario
- Articolo 2 - Funzioni del Consiglio Tributario
- Articolo 3 - Altri compiti attribuiti al Consiglio Tributario
- Articolo 4 - Controllo degli accertamenti da notificare

CAPO II – Struttura e articolazione del Consiglio Tributario

- Articolo 5 - Composizione del Consiglio Tributario e criteri di nomina
- Articolo 6 - Nomina del presidente e delle altre figure di rilievo del Consiglio Tributario
- Articolo 7 - Decadenza dalla carica
- Articolo 8 - Requisiti ed incompatibilità

CAPO III - Funzionamento del Consiglio Tributario

- Articolo 9 - Convocazione del Consiglio tributario
- Articolo 10 - Validità delle sedute del Consiglio Tributario
- Articolo 11 - Obblighi dei consiglieri
- Articolo 12 - Modifiche al regolamento
- Articolo 13 - Norme transitorie

CAPO I

Istituzione e funzioni del Consiglio Tributario

Articolo 1

Istituzione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario del Comune di PALMI , è istituito tramite approvazione del presente regolamento con apposita delibera da parte del Commissario Prefettizio.
2. La sede di detto organo è posta presso la sede comunale.

Articolo 2

Funzioni del Consiglio Tributario

1. Compito principale del Consiglio Tributario è fornire indicazioni in ordine alle segnalazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, all’I.N.P.S. e ad altri enti eventualmente individuati al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva, sulla scorta delle disposizioni dettate dall’art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. nonché quelle introdotte dall’art. 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e s.m.i..
2. In particolare raccoglie dati e notizie dai quali emerge la capacità contributiva dei soggetti che hanno residenza nel territorio comunale, utili al competente ufficio comunale per fornire le “segnalazioni qualificate” da trasmettere all’Agenzia delle entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio Tributario assume il ruolo di organo consultivo nell’ambito delle attività di verifica e di accertamento svolte dai competenti uffici comunali sia in maniera autonoma, sia in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, così come disciplinato dalle disposizioni normative sopra richiamate.
4. Il Consiglio Tributario provvede anche ad esaminare le copie delle dichiarazioni messe a disposizione del Comune da parte dell’Agenzia delle entrate, relativamente ai soggetti residenti nel territorio comunale.
5. I pareri espressi dal Consiglio tributario riguardano l’attività di controllo fiscale e contributivo dell’ente comunale che può essere svolta autonomamente dagli uffici comunali, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 3

Altri compiti attribuiti al Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario delibera in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio volte ad individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto.
2. Il Consiglio Tributario può esprimere pareri relativamente all’accertamento delle entrate erariali e dei contributi oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle entrate in collaborazione con l’ente comunale.
3. Il Consiglio Tributario può esprimere pareri, in ambito tributario, formulando pareri, osservazioni, suggerimenti su qualsiasi questione di natura tributaria e contributiva. Per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere dati e notizie agli uffici comunali che hanno l’obbligo di rispondere.
4. E’ facoltà del Consiglio Tributario proporre all’Amministrazione comunale eventuali iniziative tese alla promozione di una migliore correttezza fiscale da parte dei cittadini.
5. Il Consiglio Tributario presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta.

Articolo 4

Controllo degli accertamenti da notificare

1. Nell'ipotesi in cui gli uffici dell'Agenzia delle entrate provvedano a trasmettere al Comune le segnalazioni relative ad avvisi di accertamento pronti per essere notificati al contribuente, gli uffici competenti dell'ente locale, possono integrare la documentazione a loro sottoposta, mediante fatti o altri elementi in grado di provare l'esistenza di una maggior capacità reddituale del contribuente.
2. Nei casi contemplati al comma precedente, il Consiglio Tributario può essere interpellato al fine di acquisire un parere in ordine all'opportunità di effettuare l'integrazione proposta dall'ufficio comunale.
3. Il Consiglio Tributario deve far pervenire, entro 30 giorni dalla data di trasmissione di cui al comma precedente, al competente ufficio comunale, il proprio motivato parere in ordine alla proposta di aumento dell'imponibile dell'accertamento esaminato.
4. I dati, i fatti e gli elementi posti a base del parere dovranno essere forniti di ogni idonea documentazione atta a comprovarli.
5. Le segnalazioni predisposte dal competente ufficio comunale, per le quali è stato acquisito il parere definitivo del Consiglio Tributario, sono comunicate agli uffici dell'Agenzia delle entrate da parte dello stesso ufficio comunale, con le modalità dettate dalla normativa vigente.

CAPO II

Struttura e composizione del Consiglio Tributario

Articolo 5

Composizione del Consiglio tributario e criteri di nomina

1. Il Consiglio Tributario del Comune di PALMI si compone di n. 5 componenti, per l'adempimento delle proprie funzioni.
2. I componenti sono individuati fra il personale dipendente in P.O. del Comune di Palmi, ed è assicurata la presenza femminile ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, fatti salvi casi di oggettiva difficoltà a reperire tale componente: il responsabile dell'ufficio tributi, il segretario generale, il responsabile di polizia municipale, il responsabile urbanistica-edilizia, responsabile ufficio commercio e responsabile anagrafe.

Articolo 6

Nomina del presidente e delle altre figure di rilievo del Consiglio Tributario.

1. I membri del Consiglio Tributario designano, a maggioranza di voti dei componenti, un presidente ed un vice presidente.
2. Al presidente spetta il compito di presiedere le sedute, la cui convocazione deve essere comunicata ai membri almeno 5 (cinque) giorni prima. In caso di assenza del presidente detti compiti sono svolti al vicepresidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Articolo 7

Decadenza dalla carica

1. E' causa di decadenza dall'incarico l'assenza ingiustificata per n. 2 (due) sedute consecutive oppure, nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 8

Requisiti ed incompatibilità

1. I componenti del Consiglio Tributario devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. godere dei diritti civili e politici
 - b. risiedere nel territorio del Comune di PALMI da almeno 2 anni
2. Non possono essere membri del Consiglio Tributario i seguenti soggetti:
 - i parlamentari,
 - i consiglieri regionali,
 - i consiglieri provinciali,
 - i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado,
 - le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie, sia professionalmente che come funzionari o dipendenti di associazioni di categoria,
 - le persone condannate per reati fiscali o soggette a provvedimenti per i medesimi reati.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio Tributario

Articolo 9 **Convocazione del Consiglio tributario**

1. Il Consiglio tributario viene convocato dal Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, indicando, oltre alla data ed all'ora della riunione, l'ordine del giorno.
2. In caso di urgenza motivata il termine è ridotto a 2 (due) giorni.
3. La convocazione può essere promossa anche da richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio tributario.

Articolo 10 **Validità delle sedute del Consiglio Tributario.**

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Tributario occorre la presenza della maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio tributario.
2. Alle sedute possono presenziare solamente i componenti facenti parte del Consiglio tributario.
3. Il Consiglio tributario delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del segretario che verrà designato di volta in volta.
5. Il verbale previsto al precedente comma deve essere firmato dal presidente della seduta e dal segretario.

Articolo 11 **Obblighi dei consiglieri**

1. I componenti del Consiglio Tributario sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, in relazione a tutte le notizie raccolte e alle attività che vengono programmate svolte dall'organo. Pertanto, nessun documento d'ufficio o copia di esso, che sia stato visionato dal Consiglio Tributario, potrà essere consegnato ai membri del consiglio per essere utilizzato al di fuori dei lavori dell'organo tributario.
2. La violazione del segreto d'ufficio importa tutte le conseguenze di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.
3. Nell'ipotesi in cui al Consiglio Tributario vengano sottoposte ad esame situazioni fiscali relative ad un membro del Consiglio Tributario o ad una persona con rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con uno dei membri, quest'ultimo non può presenziare a dette sedute.
4. Il divieto di cui al precedente comma si applica anche ai casi in cui il Consiglio Tributario debba esaminare situazioni relative a contribuenti che abbiano un rapporto di credito o debito nei confronti di un membro del Consiglio stesso.
5. La partecipazione alle sedute del Consiglio Tributario è gratuita.

Articolo 12
Modifiche al presente regolamento

1. Le modifiche che dovessero rendersi necessarie al presente regolamento, verranno approvate dal Consiglio Comunale che, per tale intervento, può preventivamente chiedere parere al Consiglio Tributario.

Articolo 13
Norme transitorie

1. La prima convocazione del Consiglio Tributario è promossa dal segretario generale.
2. Nel caso indicato al primo comma funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età, mentre viene assegnato al segretario comunale il compito di verbalizzare la seduta.